



Sent. n. 9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere /Rel.
Dott. Pasquale FAVA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 79802 del registro di segreteria promosso dal sig. Procuratore regionale nei confronti di Sergio ALBERTI, nato a Roma l'11 ottobre 1958, CF:LBRSRG58R11H501R, residente a Terni in via Regilda Scarpettella n.9, non costituito;

Visto l'atto di citazione e tutti i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci,

il P.M. nella persona del VPG dott. Francesco Vitiello, non rappresentato il convenuto che è presente in udienza;

Ritenuto in

FATTO:

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20 dicembre 2022, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Alberti Sergio, dipendente della Corte dei conti, per sentirlo condannare al pagamento in favore di quest'ultima della somma di €. 992,74 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questi i fatti.

2. Con nota del 15 marzo 2022 il Dirigente della Direzione generale delle Risorse Umane trasmetteva la Determinazione dirigenziale n.13 del 7 marzo 2022 con la quale era stata irrogata al sig. Sergio Alberti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per gg. 30 (trenta), ai sensi dell'art. 62 c.8 lett.e) e 10 del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per gli anni 2016-2018.

3. Il provvedimento disciplinare era stato emesso all'esito dell'attività istruttoria espletata dai

Carabinieri del Comando della Corte dei conti e del Servizio Ispettivo interno avente ad oggetto l'accertamento e la valutazione di fatti di rilevanza penale che si sarebbero svolti all'interno degli uffici della Corte dei conti di Roma in cui erano coinvolti i dipendenti Sergio Alberti e X X , quest'ultimo cessato dal servizio.

4. Le indagini istruttorie erano scaturite dalla denuncia presentata in data 19 giugno 2018, da tal X X , al Comando Carabinieri della Corte dei conti, da cui emergevano, anche tramite le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in funzione presso la sede centrale della Corte, il compimento di atti aventi rilevanza penale, in relazione all'ipotesi di truffa in concorso e denunciati alla Repubblica penale di Roma (RGNR n. 31721/18).

5. I medesimi fatti venivano contestati al dipendente Alberti, con nota di addebito n.27 del 15 dicembre 2021 del Servizio Procedimenti Disciplinari (SPD), ed avviato il procedimento disciplinare definito con la Determinazione n.13 del 7 marzo 2022.

6. Nello specifico, veniva contestato all'Alberti l'indebita apertura del cancello di viale Mazzini n.103 a persone prive di autorizzazione e del badge

rilasciato ai visitatori. Infatti, dalla dinamica degli avvenimenti come ricostruiti dal Servizio ispettivo è emerso che il dipendente il giorno 19 giugno 2018, alle ore 14.40 si era allontanato dalla propria postazione di servizio presso il varco di Viale Mazzini 103 per incontrarsi con il sig. X

X nei locali in uso all'Associazione dei dipendenti, per farvi ritorno alle ore 15.22 circa, senza offrire alcuna valida giustificazione di tale assenza. Inoltre Alberti, alle ore 15:08 dello stesso giorno aveva chiesto con un breve cenno alla collega X X X l'apertura del cancelletto d'emergenza, eludendo sia pure per un breve periodo -per effetto del mancato utilizzo del tornello-il sistema di rilevazione delle presenze.

Il predetto avrebbe quindi consentito attraverso lo stesso cancelletto di emergenza l'uscita all'esterno dei locali della corte di tal sedicente avvocato X , persona non identificata e coinvolta nei fatti riconducibili alla ipotesi di truffa, ai danni del denunciante X X , vittima del raggio perpetrato nei suoi confronti nei locali interni della Corte, senza che fosse rimasta traccia della

loro presenza nei locali dell'Istituto e della uscita attraverso il cancello di viale Mazzini 103.

7.Per i fatti sopra descritti la Procura regionale presso questa Sezione, ritenendo sussistente l'ipotesi di responsabilità amministrativa, con atto, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., invitava il sig. Alberti a depositare entro trenta giorni eventuali deduzioni e documentazione da far valere a sua difesa, in relazione all'ipotesi di danno da disservizio cagionato al datore di lavoro.

8.Il prevenuto nulla ha controdedotto in merito agli addebiti contestati né chiesto di essere audito.

9.Il Procuratore ha quindi provveduto ad emettere l'atto di citazione in giudizio innanzi a questa Corte dei conti.

10.Esponeva il Procuratore regionale che il convenuto, soggetto in rapporto di servizio con questa Corte, diversamente da quanto sostenuto dal medesimo sia in sede di interrogatorio dinanzi ai Carabinieri che in sede di audizione disciplinare (nella quale ha prodotto memoria difensiva), avrebbe favorito prima l'accesso all'interno dei locali della Corte del sig. X X e del sedicente "avvocato X " tramite l'apertura a distanza

del cancello di Viale Mazzini 103, alle ore 14.40, e, poi, l'uscita di quest'ultimo senza registrazione dei transiti presso l'URP, alle ore 15.08. Tali circostanze, come è provato anche dalle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza, si pongono in stretta correlazione con l'incontro tra l'Alberti e lo X avvenuto dalle 14.40 alle 14.49, poco prima dell'apertura del varco e con il successivo incontro fra il sig. X, il sig. X e il sedicente "avvocato X", finalizzato ad accompagnare le due persone estranee all'interno dell'Istituto fino alla stanza in cui si sarebbe verificata la truffa ai danni del sig. X.

11. Secondo l'accusa, le emergenze istruttorie confermano la gravità dei fatti commessi dal convenuto, considerata la intenzionalità della condotta imputabile allo stesso dipendente nonché il grado di pericolo provocato dai predetti comportamenti, valutate anche le circostanze aggravanti inerenti a fatti e comportamenti di rilevanza penale, oltre che disciplinare, come dimostra l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e la privazione della

retribuzione per gg. 30 (art. 62,c. 8, lett. E) e 10 del CCNL).

Per il requirente sussisterebbe quindi, in capo al dipendente, l'elemento soggettivo del dolo rappresentato dalla cosciente violazione dei doveri e degli obblighi di servizio imposti dalla legge e dai Regolamenti (D, leg 165/2001; CCNL e Regolamento interno 8ADD del 5 novembre 2023).

12.La Procura ha contestato al dipendente un danno da disservizio, nella figura sintomatica del danno da lesione del nesso sinallagmatico, richiamando giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I n.336/2022; Sez. II n.293/2019), che ha quantificato, in via equitativa ex art. 1226 c.c. in euro 992,74, pari alla metà della retribuzione mensile percepita dal convenuto.

Alla udienza dibattimentale odierna, non rappresentato il convenuto, il P.M. ha ribadito la richiesta di condanna contenuta nell'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO:

1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto Alberti, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del

codice giustizia contabile che, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio non risulta costituito in giudizio con regolare atto.

2.La vicenda all'esame di questo Collegio riguarda il danno da disservizio che sarebbe stato arrecato alla Corte dei conti per atti illeciti commessi dal convenuto nell'esercizio delle sue funzioni, all'interno degli uffici della Corte, ritenuti di rilevanza penale (denuncia per il reato di truffa in concorso) e disciplinare (Determinazione dirigenziale n.13 del 7 marzo 2022).

A tal proposito, parte attrice ha rilevato che il comportamento posto in essere dal dipendente nella giornata del 19 giugno 2018, dalle 14,40 alle 15.22 circa, integra una grave violazione degli obblighi previsti, a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nello specifico dei dipendenti della Corte dei conti, dalle disposizioni del D. lgs n.165/2001 e dai codici di comportamento.

Ciò avrebbe comportato un danno da disservizio subito dalla Corte dei conti, quantificato, in via equitativa, nell'importo di euro 992,74, pari alla metà della retribuzione mensile percepita dal convenuto.

Al riguardo, il Procuratore regionale dopo avere ricordato che tale categoria di pregiudizio erariale si concretizza laddove vi sia "un pubblico servizio cui è correlato e consiste nell'effetto dannoso causato alla organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento dell'attesa legalità dell'azione pubblica e abbia compromesso l'efficacia o l'efficienza di tale azione (ex multi Sez. I 22.7.2022,n.336), e che il danno da disservizio:"...richiede la concreta dimostrazione di un danno emergente ovvero di un lucro cessante a carico della amministrazione, in conseguenza di prestazioni da parte del presunto responsabile non corrispondenti a quelle connesse ai propri obblighi di servizio, circostanza quest'ultima che va, anch'essa, puntualmente dimostrata" (Se. I 27.11.2018 n. 431), ha rilevato che tale danno, nel caso specifico, sarebbe da collegare al fatto che l'attività illecita si sia consumata durante il turno di servizio e nell'esercizio di una funzione pubblica. Il danno da disservizio contestato sub specie di danno da lesione del nesso sinallagmatico,

consisterebbe nel "danno da indebita corresponsione di parte della retribuzione per interruzione del nesso sinallagmatico, corrispondente alla destinazione della propria attività lavorativa a finalità egoistiche, e non istituzionali".

Nello specifico, le condotte illecite causative del danno da disservizio sarebbero costituite dall'abbandono ingiustificato e non autorizzato dal funzionario responsabile, della postazione di servizio presso il varco di Viale Mazzini n.103, nella giornata del 19 giugno 2018, per il lasso temporale, dalle 14,40 alle ore 15,22, consentendo a soggetti estranei, di entrare ed uscire clandestinamente dall'Istituto, transitando prima attraverso il cancello di emergenza dell'URP e poi attraverso il varco presidiato dal metal detector di via Baiamonti n.47.

3. Il Collegio ritiene che il comportamento contestato all'Alberti, non sia idoneo a dimostrare la sussistenza di un danno da disservizio, inteso come effetto dannoso di natura patrimoniale causato all'organizzazione amministrativa.

Infatti, ad avviso del Collegio, il comportamento causativo di un danno da disservizio, compresa la

tipologia dello stesso contestata al convenuto, proprio per la sua natura patrimoniale, deve superare un livello minimo di lesività, tale da far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che lo stesso abbia inciso negativamente sull'efficiente svolgimento dell'azione amministrativa.

Come detto, invece, i comportamenti contestati al convenuto sono accaduti in un brevissimo intervallo di tempo(dalle 14,40 alle 15,22), al cambio di turno, non vi è prova di una reiterazione nel tempo degli stessi nè risulta che abbiano causato turbative o disagi nella regolarità del servizio di portineria.

Inoltre, il requirente non ha motivato circa il criterio equitativo utilizzato per la quantificazione del danno, non collegato all'effettivo periodo di allontanamento dal servizio, sebbene quantificato nella metà della retribuzione mensile percepita, con una modalità che non appare proporzionata al suddetto periodo di allontanamento. Tale circostanza, fa assumere al danno da disservizio contestato un carattere sanzionatorio, estraneo alla natura dello stesso, per come individuato in giurisprudenza.

Naturalmente, la circostanza che non risulti provato un danno da disservizio, inteso come danno

patrimonialmente rilevante, non esclude che lo stesso possa avere una rilevanza disciplinare (com'è avvenuto nel caso di specie) ovvero, eventualmente, di natura penale.

4. Per quanto detto, il convenuto va assolto dalla domanda per difetto di prova del danno richiesto.

5. Nulla a provvedere per le spese di difesa essendo il convenuto rimasto contumace e per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,

DICHIARA

La contumacia del convenuto Alberti Sergio

RESPINGE

La domanda di risarcimento svolta nei confronti di Sergio Alberti.

Nulla per le spese del convenuto, rimasto contumace.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Anna Bombino

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2024

Il Dirigente

Dott. Luciana Troccoli

F.to digitalmente